

## □ Interrogazione n. 689

presentata in data 28 febbraio 2012

a iniziativa del Consigliere Latini

### “UE - procedure di infrazione nei confronti dell'Italia”

a risposta orale urgente

Premesso:

*che* la Commissione Europea ha deciso di aprire una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per 102 discariche, non in linea con le norme europee, situate in 14 regioni, ovvero Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, e Umbria;

*che* Bruxelles ha inviato a Roma una "lettera di messa in mora", che è la prima tappa dei procedimenti d'infrazione Ue, a cui l'Italia avrà due mesi di tempo per rispondere pena il proseguimento della procedura;

*che* i servizi della Direzione generale Ambiente della Commissione Ue avevano già avvertito l'Italia per la prima volta nel luglio 2009, quando era emerso che "almeno 187" discariche non rispettavano i requisiti della direttiva Ue 1999;

*che* nel corso del 2010 tra Roma e Bruxelles ha avuto luogo quello che viene definito il "dialogo pre-infrazione", che ha portato poi l'esecutivo comunitario a chiedere ulteriori informazioni aggiornate ad aprile 2011;

*che* sulla base delle risposte insufficienti fornite dalle regioni, il commissario Ue all'ambiente Janez Potocnik ha quindi deciso di aprire una procedura d'infrazione;

*che* la direttiva in questione mira a prevenire o a ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente, risultanti dalle discariche di rifiuti;

Considerato:

*che* con d.lgs. 205/2010 la gestione dei rifiuti in Italia è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga";

*che* il d.lgs. 205/2010 detta anche criteri di priorità nella gestione dei rifiuti ovvero:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento;

*che* le amministrazioni pubbliche, sempre ai sensi della d.lgs. 205/2010, devono perseguire, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della priorità del trattamento dei rifiuti, in particolare mediante:

- a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
- d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia;

*che* l'articolo 179 del dlgs 152/2006 riproduce in generale quanto previsto sul punto dalla Direttiva 2008/98/CE. In particolare si ribadisce, e non poteva essere che così per

coerenza con la normativa e gli indirizzi applicativi della UE, che le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia;

*che* secondo l'articolo 182bis del dlgs 152/2006 lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

#### INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente, per conoscere quali sono i reali motivi per cui la Regione Marche è inserita nella procedura di infrazione aperta dalla UE e quali misure intendono adottare affinché la nostra Regione non sia in futuro ancora oggetto di richiamo da parte della Unione Europea per l'annoso problema legato alle discariche.